

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE

sulla detenzione dei cani

Il Municipio di Morcote in applicazione dell'art. 107 della Legge Organica Comunale (LOC), a tutela delle persone e delle cose, emana la seguente ordinanza:

1. È vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze e nei giardini pubblici, in modo particolare nelle aree destinate al gioco dei ragazzi.
2. I cani, di qualsiasi razza, devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
3. I cani di indole non troppo mite devono essere provvisti di museruola.
4. I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dai loro animali sul suolo pubblico.
In particolare è fatto obbligo ai detentori di cani di far uso degli appositi sacchetti e contenitori disponibili sulle aree pubbliche comunali.
5. I cani non debbono disturbare la quiete notturna.
6. La fuga di un cane dal domicilio deve essere immediatamente denunciata agli organi di polizia.
7. Il collare deve sempre essere munito della regolamentare targhetta di controllo.
8. I cani non custoditi saranno presi e consegnati al canile della protezione degli animali.
La riconsegna al proprietario avverrà dietro pagamento delle spese di trasporto e di manutenzione, impregiudicate le disposizioni di cui al punto 9.
Se la consegna non è richiesta entro 15 giorni, saranno presi i provvedimenti del caso, d'intesa con la Società per la protezione degli animali.
9. Le infrazioni sono passibili di una multa fino a fr. 100.--.
10. Restano riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e le disposizioni cantonali sulla caccia.
11. La presente ordinanza entra in vigore il 20 ottobre 1988.

per il Municipio

Il Sindaco:
ing. M. Caratti

Il Segretario:
ing. F. Fedele

Publicato all'albo comunale dal 20.10.1988 al 04.11.1988